FIDELITY ACTIVE STRATEGY ("FAST")

Société d'Investissement à Capital Variable

Sede legale: Kansallis House Place de l'Etoile, B.P. 2174

L-1021 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 102 944

STATUTO COORDINATO AI SENSI DELLA LEGGE DEL 19 NOVEMBRE 2012

Art. 1. Forma, Ragione sociale:

Si istituisce, fra i sottoscrittori e tutti coloro che potrebbero diventare proprietari di azioni emesse d'ora in avanti, una società sotto forma di società per azioni ("société anonyme") corrispondente alla definizione di società d'investimento a capitale variabile ("société d'investissement à capital variable") col nome di "FIDELITY ACTIVE STRATEGY", in breve "FAST" (nel prosieguo, la "Società"). FIDELITY ACTIVE STRATEGY e FAST possono essere utilizzati indipendentemente uno dall'altro.

Art. 2. Durata:

La durata della Società è indeterminata. La Società potrà essere sciolta con delibera degli azionisti adottata secondo le modalità previste per gli emendamenti al presente Statuto (lo "Statuto"), secondo le disposizioni dell'Articolo trentuno.

Art. 3. Oggetto sociale:

Scopo esclusivo della Società è investire i fondi disponibili in titoli mobiliari ed altre attività consentite ai sensi della Parte I della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, e successive modificazioni e integrazioni (la "Legge"), comprese azioni o unità di altri organismi di investimento collettivo, al fine di diversificare i rischi dell'investimento e di permettere ai suoi azionisti di beneficiare della gestione delle sue attività.

La Società può adottare qualsiasi misura e svolgere ogni operazione ritenuta utile per il conseguimento e lo sviluppo di tale scopo nell'ambito di quanto consentito dalla "Legge".

Art. 4. Sede legale:

La Società ha la propria sede sociale nella città di Lussemburgo, nel Granducato del Lussemburgo. Se consentito dalle disposizioni delle leggi e dei regolamenti lussemburghesi, gli amministratori della Società (complessivamente indicati come il "Consiglio d'Amministrazione" e singolarmente un "Amministratore") possono decidere di trasferire la sede legale della Società in qualsiasi altra parte del Granducato del Lussemburgo. Filiali o altri uffici potranno essere istituiti sia nel Granducato del Lussemburgo che in altri paesi (ma in nessun caso negli Stati Uniti d'America, suoi territori o possedimenti) su delibera del Consiglio d'Amministrazione.

Qualora il Consiglio d'Amministrazione stabilisca che sono avvenuti o sono imminenti sviluppi straordinari di tipo politico, economico o sociale che interferirebbero con le normali attività della Società presso la sua sede legale, o con la facilità di comunicazione fra la suddetta sede e persone che si trovano all'estero, si potrà provvisoriamente trasferire la sede legale all'estero fino alla completa cessazione di tali circostanze anomale; tali misure provvisorie non avranno comunque alcun effetto sulla nazionalità della Società che, a prescindere dal trasferimento provvisorio della propria sede legale, resterà una società lussemburghese.

Art. 5. Capitale sociale:

Il capitale sociale della Società sarà interamente versato e rappresentato da azioni prive di valore nominale e sarà sempre pari al patrimonio netto complessivo della Società calcolato in conformità all'Articolo ventitré del presente Statuto.

Il capitale sociale minimo della Società sarà un importo in dollari statunitensi equivalente a 1.250.000 euro.

Il Consiglio d'Amministrazione è autorizzato, senza limitazioni di sorta, ad emettere in qualsiasi momento azioni pagate per intero in conformità all'Articolo venticinque del presente Statuto a prezzi basati sul Valore Patrimoniale Netto per azione o al Valore Patrimoniale Netto per azione della classe pertinente, determinato in conformità all'Articolo ventitré del presente Statuto, senza riservare agli azionisti esistenti un diritto di prelazione relativo alla sottoscrizione delle azioni da emettere.

Tali azioni potranno. secondo quanto determinato Consiglio d'Amministrazione, essere emesse in diversi comparti ai sensi dell'art. 181 della Legge (singolarmente un "Comparto" e complessivamente i "Comparti") e i proventi derivanti dall'emissione di ogni Comparto saranno investiti secondo le disposizioni dell'Articolo tre del presente Statuto in titoli mobiliari o in altre attività consentite corrispondenti alle aree geografiche, ai settori industriali o alle zone valutarie, o ai tipi specifici di titoli azionari od obbligazionari, o ad altre specifiche caratteristiche stabilite di volta in volta dal Consiglio d'Amministrazione relativamente ai singoli Comparti. Il Consiglio d'Amministrazione può inoltre decidere di istituire all'interno dei singoli Comparti due o più classi di azioni (singolarmente una "Classe di Azioni" e complessivamente le "Classi di Azioni") le cui attività verranno investite assieme secondo la politica di investimento specifica del Comparto considerato, ma ad ognuna delle quali Classi di Azioni trovano applicazione una specifica struttura di commissioni e oneri, una specifica politica di distribuzione, una specifica politica di copertura ed altre funzioni specifiche.

A meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, gli eventuali riferimenti ai "Comparti" contenuti nel presente documento dovranno essere considerati riferimenti alle "Classi di Azioni". Ai fini della determinazione del capitale della Società, le attività nette attribuibili a ogni Comparto, se non sono espresse in

dollari statunitensi, saranno convertite in dollari statunitensi e il capitale corrisponderà alla somma totale delle attività nette di tutti i Comparti.

Ai fini dell'emissione di nuove azioni, il Consiglio d'Amministrazione potrà delegare a qualsiasi Amministratore o funzionario della Società debitamente autorizzato, o a qualsiasi altra persona debitamente autorizzata, i doveri relativi all'accettazione della sottoscrizione, al ricevimento del relativo pagamento, e all'emissione di dette azioni.

Il pagamento per l'acquisto delle azioni sarà eseguito alla Data di Valutazione (definita al successivo Articolo ventitré) in cui si determina il prezzo di sottoscrizione delle azioni o entro una data successiva (di non oltre dieci giorni) stabilita di volta in volta dal Consiglio d'Amministrazione per una circostanza specifica o in via generale.

Le azioni emesse saranno nominative. Se previsto dalle condizioni di legge e nella misura da essa consentita, il Consiglio d'Amministrazione potrà a sua discrezione decidere di emettere, oltre alle azioni nominative, azioni dematerializzate e di convertire le azioni nominative emesse in azioni dematerializzate, se richiesto dai rispettivi possessori. Le azioni dematerializzate sono azioni emesse esclusivamente mediante registrazione contabile su un conto d'emissione (*compte d'émission*, il "Conto d'emissione") gestito centralmente da un soggetto autorizzato o da un sistema di regolamento autorizzato (nel prosieguo singolarmente indicati come "Gestore del conto centralizzato") designati dalla Società e indicati nel Prospetto. I costi inerenti alla conversione delle azioni nominative richiesta dai rispettivi possessori saranno a carico di questi ultimi, a meno che il Consiglio d'Amministrazione non decida a sua discrezione che tali costi siano interamente o parzialmente posti a carico della Società.

L'assemblea generale straordinaria degli azionisti potrà inoltre deliberare che, dopo il periodo stabilito dalla legge o l'eventuale maggiore periodo deciso dall'assemblea stessa e comunicato se e nella misura in cui la legge lo preveda, (i) tutte le azioni nominative emesse vengano obbligatoriamente convertite in azioni dematerializzate e (ii) che tali azioni dematerializzate vengano registrate a nome della Società fino a quando i relativi possessori non avranno ottenuto l'iscrizione delle stesse a loro nome con le modalità previste dalla legge e descritte nei commi seguenti. Le azioni nominative così convertite verranno contestualmente annullate. Indipendentemente da eventuali disposizioni contrarie contenute nel presente Statuto, gli eventuali diritti di voto e alle distribuzioni spettanti a dette azioni verranno sospesi fino a quando i rispettivi possessori non avranno ottenuto l'iscrizione delle stesse a loro nome. Fino a tale data, i diritti di voto spettanti a dette azioni non verranno più prese in considerazione ai fini del calcolo del quorum e dei requisiti di maggioranza nelle assemblee generali degli azionisti.

Dopo il periodo stabilito dalla legge o l'eventuale maggior periodo deciso dal Consiglio d'Amministrazione e comunicato se e nella misura in cui la legge lo preveda, il Consiglio d'Amministrazione potrà decidere, a sua discrezione, che le azioni dematerializzate registrate a nome della Società con le modalità di cui al comma precedente vengano obbligatoriamente rimborsate o vendute ai sensi di legge.

In caso di conversione obbligatoria di azioni nominative in azioni dematerializzate deliberata dall'assemblea generale straordinaria degli azionisti o su richiesta, da parte di un possessore, di conversione delle sue azioni nominative in azioni dematerializzate, le azioni nominative verranno convertite in azioni dematerializzate mediante registrazione contabile nel Conto titoli a nome dei rispettivi possessori. Affinché le azioni possano essere accreditate sul Conto titoli, i rispettivi azionisti forniranno alla Società le eventuali informazioni necessarie relative al possessore del conto e le informazioni relative al loro Conto titoli. Tali informazioni verranno trasmesse dalla Società al Gestore del conto centralizzato che, a sua volta, movimenterà il Conto d'emissione e trasferirà le azioni al rispettivo gestore del conto. La Società modificherà, se del caso, il Registro degli Azionisti.

I certificati azionari nominativi saranno firmati da due amministratori. Una o entrambe le firme potranno essere facsimili, secondo quanto stabilito dal Consiglio d'Amministrazione. La Società potrà emettere certificati azionari provvisori nella forma stabilita di volta in volta dal Consiglio d'Amministrazione.

I pagamenti dei dividendi ai titolari delle azioni saranno eseguiti mediante bonifico bancario o assegno inviato agli azionisti interessati ai rispettivi indirizzi riportati nel Registro degli Azionisti o come da essi diversamente indicato e in caso di azionisti congiunti, all'indirizzo del primo azionista riportato nel Registro degli Azionisti o come da essi diversamente indicato.

Un dividendo non incassato su di un'azione, entro un periodo di cinque anni a partire dalla data di pagamento, non potrà più essere rivendicato dal titolare di tale azione, e tornerà ad appartenere alla Società. Il Consiglio d'Amministrazione di volta in volta avrà facoltà di intraprendere tutte le misure necessarie e di autorizzare tali misure per conto della Società al fine di completare tale reversione. Non sarà pagato alcun interesse sui dividendi dichiarati e trattenuti dalla Società per conto dei titolari di azioni.

La proprietà di azioni nella Società è dimostrata dall'inserimento nel Registro degli Azionisti, che sarà mantenuto dalla Società o da una o più persone nominate a tal fine dalla Società; il Registro degli Azionisti conterrà il nome di ogni titolare di azioni, il suo domicilio di elezione e il numero e la classe delle azioni in suo possesso. Tutte le cessioni e le devoluzioni di un'azione dovranno essere registrate nel Registro degli Azionisti.

I titolari di azioni riceveranno conferma scritta della loro partecipazione. Il Consiglio d'Amministrazione, a sua esclusiva discrezione, potrà decidere di emettere certificati azionari a riprova della proprietà degli azionisti.

La cessione di azioni sarà eseguita consegnando alla Società il certificato o i certificati che eventualmente rappresentano tali azioni e altri strumenti di cessione soddisfacenti per la Società che consentano a quest'ultima di registrare tale cessione nel Registro degli Azionisti o mediante dichiarazione scritta di cessione registrata nel Registro degli Azionisti, datata e firmata dal cedente e dal cessionario, o da persone munite delle necessarie deleghe a tal fine.

La Società riconosce soltanto un singolo titolare per azione. Nel caso in cui un'azione è registrata a nome di più di una persona, il primo titolare nominato nel Registro degli Azionisti sarà considerato il rappresentante di tutti gli altri titolari congiunti e sarà l'unico ad avere diritto a ricevere notifiche da parte della Società.

La Società potrà considerare la persona nel cui nome le azioni sono registrate nel Registro degli Azionisti, l'unico proprietario delle azioni. La Società sarà completamente libera da ogni responsabilità nella gestione di tali azioni nei confronti di terzi e sarà giustificata nel considerare inesistente ogni diritto, interesse o rivendicazione di qualsiasi altra persona relativamente a tali azioni, fermo restando, tuttavia, che quanto sopra non priverà nessuna persona di alcun eventuale diritto propriamente detenuto di esigere la registrazione o una modifica alla registrazione delle azioni.

Ogni persona che acquisisce azioni nominative deve fornire alla Società un recapito per l'invio di tutte le notifiche e gli annunci da parte della Società. Tale recapito sarà anche inserito nel Registro degli Azionisti come suo domicilio elettivo.

Nel caso in cui l'azionista non fornisca il suddetto recapito, la Società potrà consentire l'inserimento di una notifica in tal senso nel Registro degli Azionisti e il recapito dell'azionista sarà considerato presso la sede legale della Società o presso un altro indirizzo eventualmente inserito dalla Società di volta in volta, fino all'eventuale notifica di un recapito diverso alla Società da parte dell'azionista interessato. L'azionista potrà, in qualsiasi momento, modificare il proprio recapito annotato nel Registro degli Azionisti mediante avviso scritto alla Società presso la sede legale della stessa, o presso un altro indirizzo eventualmente fissato di volta in volta dalla Società o con qualsiasi altro mezzo accettato di volta in volta dalla Società. Gli azionisti dovranno far sì che i dati che li riguardano, compreso l'indirizzo, riportati nel Registro degli Azionisti, siano sempre aggiornati e saranno responsabili delle eventuali conseguenze derivanti dalla mancanza di correttezza o di validità dei dati.

Fermo restando il disposto delle leggi e dei regolamenti locali applicabili, gli indirizzi degli azionisti e tutti gli altri dati personali degli stessi - acquisiti dalle Società e/o dai suoi eventuali agenti - potranno essere raccolti, registrati, memorizzati, adattati, trasferiti o comunque elaborati ed utilizzati ("elaborati") dalla Società, dai suoi agenti o da altre società di Fidelity Group, e da loro controllate o collegate, eventualmente costituite fuori dal Lussemburgo e/o dall'Unione Europea e dagli

intermediari finanziari degli azionisti. Tali dati potranno essere elaborati ai fini della gestione contabile, dell'identificazione in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento di gruppi terroristici, ai fini di identificazione fiscale - compreso, senza intento limitativo, l'adeguamento al *Foreign Account Tax Compliance Act*, e successive integrazioni e modificazioni ("FATCA") - e, nella misura consentita e ai sensi delle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti lussemburghesi e da eventuali altri regolamenti locali applicabili, ai fini dello sviluppo di rapporti commerciali, compresi vendite e marketing di prodotti di investimento di Fidelity Group.

Art. 6. Certificati:

Se un azionista è in grado di dimostrare, in modo soddisfacente per la Società, che il proprio certificato azionario, se emesso, è stato perduto, rubato o distrutto, su richiesta dell'azionista stesso e se così deciso dal Consiglio d'Amministrazione a sua esclusiva discrezione, si potrà emettere un duplicato del certificato azionario soggetto alle condizioni e alle garanzie, compresa una cauzione fornita da una compagnia di assicurazioni ma senza restrizioni in tal senso, eventualmente imposte o consentite dalla legge vigente e stabilite dalla Società conformemente a tale legge. All'emissione del nuovo certificato azionario, che recherà l'indicazione che si tratta di un duplicato, il certificato azionario originale in sostituzione del quale il nuovo è stato emesso diventerà nullo.

Eventuali certificati azionari mutilati si potranno scambiare con nuovi certificati azionari su disposizione della Società. I certificati mutilati saranno consegnati alla Società e verranno immediatamente annullati.

La Società potrà, a sua discrezione, imputare all'azionista i costi relativi a un certificato azionario duplicato o nuovo e tutte le spese, in misura ragionevole, sostenute dalla Società stessa in relazione all'emissione e alla registrazione del duplicato stesso, o in relazione all'annullamento del vecchio certificato azionario.

Art. 7. Limitazioni della proprietà:

La Società potrà limitare o proibire il possesso delle azioni della Società stessa:

- da parte di qualsiasi persona, impresa o ente societario (compreso qualsiasi soggetto statunitense o proprietario al tre per cento, secondo quanto definito nell'Articolo otto del presente Statuto), qualora essa ritenga che tale detenzione possa risultare dannosa per i propri interessi o quelli della maggior parte dei corrispondenti azionisti o di una corrispondente classe,
- ovvero determinare una violazione di qualsiasi legge o regolamento, sia lussemburghese che di un altro paese, o
- in conseguenza di ciò, esporre la Società o i suoi azionisti a conseguenze regolamentari, tributarie o fiscali negative (compresi eventuali obblighi fiscali che possano derivare, tra l'altro, da disposizioni del FATCA o da violazioni delle stesse) e in particolare nel caso in cui essa possa essere assoggettata a leggi fiscali diverse

da quelle del Granducato del Lussemburgo (o ad eventuali altri gravami che essa o essi non avrebbero altrimenti avuto o ai quali non sarebbero stati esposti).

Dette persone, imprese o enti societari (compresi soggetti statunitensi e/o persone soggette alle disposizioni del FATCA o in violazione delle stesse, come pure proprietari al tre per cento) sono qui indicati come "Soggetti non consentiti".

A tal fine la Società potrà:

- A.- rifiutarsi di emettere azioni e di registrare la cessione di un'azione, nel caso in cui ritenga che, in conseguenza di tale registrazione o cessione, la proprietà legale o effettiva di tali azioni sarebbe trasferita o potrebbe essere trasferita a un Soggetto non consentito o a un soggetto che in seguito a tale registrazione o cessione diventerebbe un Soggetto non consentito; e
- B.- in qualsiasi momento richiedere alla persona il cui nome viene registrato, o alla persona che intende registrare la cessione delle azioni nel Registro degli Azionisti di fornire le informazioni, con unita dichiarazione giurata, che eventualmente considererà necessarie al fine di appurare se la proprietà effettiva delle azioni di detto azionista appartiene a un Soggetto non consentito, o se in conseguenza della suddetta registrazione un Soggetto non consentito diventerebbe proprietario effettivo delle azioni; e
- C.- rifiutarsi di accettare il voto di un Soggetto non consentito in relazione alla partecipazione di quest'ultimo oltre il tre per cento, in un'assemblea degli azionisti della Società; e
- D.- qualora risulti alla Società che un Soggetto non consentito, da solo o congiuntamente con qualsiasi altro soggetto, è proprietario effettivo di azioni, o di una determinata percentuale delle azioni in circolazione, riscattare obbligatoriamente o far riscattare tutte le azioni detenute da detto azionista, ovvero le azioni che superano tale percentuale detenuta da detto azionista; e nel caso in il Soggetto non consentito sia un proprietario al tre per cento, procedere al riscatto obbligatorio o causare il riscatto obbligatorio di tutte le azioni detenute dall'azionista stesso in misura superiore al tre per cento delle azioni della Società di volta in volta in circolazione, secondo le seguenti modalità:
- (1) La Società farà pervenire una notifica (la "notifica di acquisto") all'azionista che detiene tali azioni o che risulta nel Registro degli Azionisti come proprietario delle azioni da acquistare, specificando le azioni da acquistare secondo quanto riportato in precedenza, le modalità di calcolo del prezzo di acquisto e il nome dell'acquirente.

Tale eventuale notifica potrà essere recapitata a detto azionista inviandola per posta in una busta raccomandata prepagata indirizzata a detto azionista, presso il suo ultimo recapito conosciuto o riportato nel Registro degli Azionisti della Società. Detto azionista avrà quindi immediatamente l'obbligo di consegnare alla Società il certificato azionario o gli eventuali certificati azionari rappresentanti le azioni specificate nella notifica di acquisto.

Subito dopo la fine della giornata lavorativa alla data specificata nella notifica di acquisto, detto azionista cesserà di essere il proprietario delle azioni specificate nella suddetta notifica e, nel caso di azioni nominative, il suo nome sarà depennato dal Registro degli Azionisti, mentre nel caso di azioni al portatore, il certificato o i certificati rappresentanti dette azioni saranno cancellati.

- (2) Il prezzo di acquisto di ciascuna di dette azioni (il "prezzo di acquisto") sarà un importo basato sul Valore Patrimoniale Netto per azione delle azioni della classe di appartenenza alla Data di Valutazione specificata dal Consiglio d'Amministrazione nella notifica di acquisto, il tutto secondo quanto stabilito in conformità all'Articolo ventuno del presente Statuto, al netto dell'eventuale commissione di servizio ivi prevista.
- (3) Il prezzo di acquisto sarà reso disponibile per il pagamento all'ex proprietario di dette azioni, di norma, nella valuta stabilita dal Consiglio d'Amministrazione per il prezzo di riscatto delle azioni del Comparto di appartenenza e sarà depositato dalla Società per il pagamento a detto proprietario presso una banca in Lussemburgo o altrove (secondo quanto specificato nella notifica di acquisto) previo calcolo definitivo del prezzo di acquisto in seguito alla restituzione del certificato azionario o degli eventuali certificati specificati nella suddetta notifica e delle relative cedole di dividendo non maturate. Alla consegna della notifica di acquisto secondo quanto riportato in precedenza, l'ex proprietario non avrà più alcuna partecipazione in dette azioni o in nessun'altra azione, e non avrà diritto ad avanzare alcuna pretesa nei confronti della Società o delle attività della stessa a tale proposito, fatto salvo il diritto di ricevere il prezzo di acquisto (senza interessi) da detta banca in seguito all'effettiva restituzione del certificato azionario o degli eventuali certificati, secondo quanto specificato in precedenza. Le eventuali somme dovute a un azionista ai sensi del presente comma, ma non riscosse entro un periodo di cinque anni dalla data specificata nella notifica di acquisto, non potranno più essere riscosse in seguito a tale scadenza e ritorneranno alla Società. Il Consiglio d'Amministrazione di volta in volta avrà facoltà di intraprendere tutte le misure necessarie al fine di completare tale reversione e di autorizzare tali misure per conto della Società.
- (4) L'esercizio, da parte della Società, dei poteri conferiti dal presente Articolo non sarà in nessun caso messo in dubbio o invalidato, sulla base della presunta insufficienza delle prove documentali relative alla proprietà delle azioni da parte di qualsiasi persona o del fatto che la vera proprietà di qualsiasi azione fosse diversa da quanto risultava alla Società alla data di una notifica di acquisto, sempre che, in tal caso, la Società abbia esercitato detti poteri in buona fede.

Inoltre, la Società potrà limitare l'emissione e il trasferimento di azioni di una Classe di Azioni o di un Comparto ad investitori istituzionali ai sensi del Prospetto ("Investitori istituzionali"). La Società potrà, a sua discrezione, ritardare l'accettazione delle eventuali richieste di sottoscrizione di azioni di una Classe di Azioni o di un

Comparto da parte degli Investitori istituzionali fino a quando la Società non avrà ricevuto prova sufficiente che il richiedente può essere considerato Investitore istituzionale. Qualora dovesse risultare in qualsiasi momento che un possessore di azioni di una Classe di Azioni o di un Comparto riservate agli Investitori istituzionali non è un Investitore istituzionale, la Società convertirà le azioni interessate in azioni di una Classe di Azioni o di un Comparto non riservate agli Investitori istituzionali (a condizione che esistano Classi di Azioni o Comparti con tali caratteristiche) o rimborsare obbligatoriamente dette azioni in conformità alle disposizioni precedenti del presente Articolo. La Società si rifiuterà di effettuare eventuali trasferimenti di azioni e di conseguenza rifiutare la registrazione nel registro degli azionisti delle eventuali azioni trasferite, nei casi in cui il trasferimento dovesse esser tale da comportare una situazione in cui una Classe di Azioni o un Comparto riservati ad Investitori istituzionali verrebbero ad essere, all'atto di tale trasferimento, posseduti da un soggetto che non può essere considerato un Investitore istituzionale.

Oltre ad eventuali responsabilità ai sensi del diritto applicabile, i singoli azionisti che (i) non sono considerati Investitori istituzionali e posseggono azioni di una Classe di Azioni o di un Comparto riservate agli Investitori istituzionali, o (ii) sono Soggetti non consentiti, dovranno manlevare e tenere indenni la Società, il Consiglio d'Amministrazione, gli altri azionisti e gli agenti della Società da ogni e qualsiasi ragionevole danno, perdita, spesa ed obbligo (compresi, tra l'altro, gli obblighi fiscali riconducibili ai requisiti FATCA e alle eventuali violazioni dei medesimi) risultanti dalla o collegati alla partecipazione suddetta nel caso in cui gli azionisti in questione, agendo in modo deliberato o fraudolento, abbiano fornito una documentazione errata o falsa, o abbiano rilasciato dichiarazioni errate o non veritiere per qualificare indebitamente se stessi come investitori aventi diritto o non abbiano provveduto a comunicare alla Società la perdita di detto status.

Art. 8. Soggetto statunitense e proprietario al tre per cento:

Ai fini del presente Atto, il termine "Soggetto statunitense" ha lo stesso significato indicato nel prospetto della Società (il "Prospetto"). Il Consiglio d'Amministrazione potrà, di volta in volta, modificare o chiarire il significato di cui sopra.

Ai sensi del presente Statuto, per "proprietario al tre per cento" si intende qualsiasi soggetto, impresa o società che come titolare legale o beneficiario detenga oltre il tre per cento del numero di azioni della Società al momento in circolazione.

Ai sensi del presente, "proprietario al tre per cento" non include chi sottoscrive azioni della Società emesse in relazione all'organizzazione della stessa laddove siffatto sottoscrittore detenga dette azioni, o qualsiasi intermediario mobiliare che acquisisce azioni nell'ottica di una loro distribuzione in relazione a un'emissione di azioni da parte della Società.

Art. 9. Assemblee:

Un'assemblea degli azionisti della Società, debitamente costituita, rappresenterà tutti gli azionisti della Società stessa. Le delibere dell'assemblea saranno vincolanti per tutti gli azionisti della Società indipendentemente dal Comparto del quale si detengono le azioni. L'assemblea avrà i più ampi poteri di ordinare, eseguire o ratificare atti relativi alle operazioni della Società.

Art. 10. Assemblea generale annuale:

L'assemblea generale annuale degli azionisti si terrà ogni anno, conformemente alla legge del Lussemburgo, in Lussemburgo presso la sede legale della Società, o nella località in Lussemburgo eventualmente specificata nella convocazione dell'assemblea, il secondo giovedì di marzo a mezzogiorno.

Laddove tale data cada in un giorno non lavorativo in Lussemburgo, l'assemblea generale annuale si terrà il giorno lavorativo successivo. L'assemblea generale annuale si potrà tenere fuori dal Lussemburgo qualora reso necessario da circostanze ritenute eccezionali a giudizio insindacabile del Consiglio d'Amministrazione.

Se consentito dalle disposizioni delle leggi e della regolamentazione lussemburghesi, l'assemblea generale annuale degli azionisti potrà essere celebrata in una data, ad un orario e in un luogo diversi da quelli indicati ai commi precedenti, data, orario e luogo che dovranno essere decisi da parte del Consiglio d'Amministrazione e indicati nell'avviso di convocazione.

Si potranno tenere altre assemblee degli azionisti o dei Comparti nei tempi e nei luoghi eventualmente specificati nelle rispettive convocazioni di assemblea; in ogni caso, né l'assemblea generale annuale degli azionisti né alcun'altra assemblea si potranno svolgere negli Stati Uniti d'America, nei suoi territori o possedimenti. Potranno essere celebrate assemblee di Comparto per deliberare su eventuali aspetti inerenti esclusivamente al Comparto stesso.

Due o più Comparti potranno essere considerati come un unico Comparto nel caso in cui gli stessi potrebbero essere interessati nello stesso modo dalle proposte che richiedono approvazione dei possessori di azioni relative a detti Comparti.

I quorum e i termini previsti dalla leggi lussemburghesi disciplineranno l'avviso di convocazione e lo svolgimento delle assemblee degli azionisti della Società, salvo quanto diversamente disposto nel presente Statuto.

Ogni azione, indipendentemente dal Comparto di appartenenza e dal Valore Patrimoniale Netto per azione del Comparto ha diritto a un voto, ferme restando le limitazioni imposte dal presente Statuto. Un azionista può partecipare a un'assemblea delegando un'altra persona (che non deve necessariamente essere un azionista e non può essere un Amministratore della Società), mediante procura che deve essere in forma scritta o sotto forma di cablogramma, telegramma, telex, fax o con qualsiasi altro mezzo elettronico in grado di dimostrare la procura. La procura

sarà considerata valida a condizione che non venga revocata, anche per le assemblee riconvocate.

Salvo disposizioni in contrario previste dal presente Statuto o richieste dalla legge, le delibere di un'assemblea degli azionisti o di un'assemblea di Comparto regolarmente convocata saranno approvate a maggioranza semplice dei voti espressi. I voti espressi non comprenderanno quelli relativi alle azioni per le quali gli azionisti non hanno preso parte alla votazione o si sono astenuti o hanno votato scheda bianca o espresso un voto non valido. Le società possono rilasciare procura a firma di un funzionario debitamente autorizzato.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà stabilire tutte le altre condizioni che gli azionisti devono rispettare, comprese, in via non limitativa, quelle relative alla partecipazione alle assemblee.

Art. 11. Avviso di convocazione:

Gli azionisti si riuniranno in assemblea su convocazione da parte del Consiglio d'Amministrazione o su richiesta scritta di un numero di azionisti rappresentanti almeno 1/10 (un decimo) del capitale azionario della Società, conformemente all'avviso riportante l'ordine del giorno 'inviato e/o pubblicato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'ordine del giorno deve essere redatto dal Consiglio d'Amministrazione, salvo in caso di convocazione dell'assemblea su richiesta scritta degli azionisti nelle modalità previste dalla legge; in tal caso, il Consiglio d'Amministrazione potrà redigere un ordine del giorno supplementare.

Nel rispetto delle condizioni previste dalle leggi e dalla regolamentazione lussemburghesi, l'avviso di convocazione dell'assemblea generale degli azionisti potrà prevedere che il quorum e la maggioranza nell'assemblea stessa vengano stabiliti in funzione delle azioni emesse e in circolazione ad una determinata data e ora precedenti l'assemblea generale (la "Data di registrazione"), e i diritti dei singoli azionisti a partecipare ad un'assemblea generale degli azionisti e ad esercitare i diritti di voto spettanti alle loro azioni dovranno essere stabiliti in riferimento alle azioni possedute dagli azionisti stessi alla Data di registrazione.

Se tutti gli azionisti sono presenti o rappresentati a un'assemblea e dichiarano di essere stati informati in merito all'ordine del giorno dell'assemblea stessa, l'assemblea si può tenere senza previo avviso o pubblicazione.

Le questioni trattate in un'assemblea degli azionisti o di Comparto saranno limitate agli argomenti contenuti nell'ordine del giorno (che comprenderanno tutti gli argomenti previsti dalla legge) e questioni incidentali a tali argomenti. Nel caso in cui l'ordine del giorno include l'elezione di amministratori o del revisore, i nomi degli amministratori e del revisore proposti per l'elezione saranno elencati nell'ordine del giorno.

Art. 12. Consiglio d'Amministrazione:

La Società sarà gestita da un Consiglio d'Amministrazione composto da almeno tre membri che non devono necessariamente essere azionisti della Società. Una maggioranza del Consiglio d'Amministrazione sarà sempre composta da persone non residenti nel Regno Unito ai fini fiscali.

Gli Amministratori saranno eletti dagli azionisti nel corso dell'assemblea annuale per un periodo avente termine alla data dell'assemblea generale annuale successiva e rimarranno in carica fino all'elezione dei loro successori. "Un candidato non proposto dal Consiglio d'Amministrazione" può essere eletto solo a maggioranza delle azioni in circolazione. Un Amministratore può essere rimosso con o senza causa e sostituito in qualsiasi momento con delibera approvata dagli azionisti.

Se la carica di Amministratore resta vacante a causa di morte, raggiunti limiti di età o altro, gli Amministratori rimanenti potranno eleggere, a maggioranza, un Amministratore per colmare tale posizione vacante fino alla successiva assemblea degli azionisti.

Art. 13. Presidente e riunioni del Consiglio d'Amministrazione:

Il Consiglio d'Amministrazione può scegliere fra i propri membri un presidente (il "Presidente") e uno o più vice presidenti.

Può anche scegliere un segretario che non deve necessariamente essere un Amministratore, che sarà responsabile di tenere il verbale delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e delle assemblee. Il Consiglio d'Amministrazione si riunirà su convocazione da parte del Presidente, di due amministratori o di un funzionario debitamente autorizzato della Società, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (ma in ogni caso non negli Stati Uniti d'America, suoi territori o possedimenti, o nel Regno Unito).

La presidenza di tutte le assemblee sarà assunta dal Presidente o, in caso di sua assenza o incapacità, dal Vice Presidente o da un altro Amministratore nominato dal Consiglio d'Amministrazione, che fungerà da presidente pro tempore, o in loro assenza o incapacità, gli azionisti potranno nominare un altro Amministratore, un funzionario della Società o altra persona a loro scelta che svolga le funzioni di presidente provvisorio, con voto della maggioranza dei voti espressi.

Il Consiglio d'Amministrazione nominerà di volta in volta i funzionari della Società, compresi i funzionari supervisori ai sensi dell'Art. 27 della Legge, un direttore generale, eventuali assistenti direttori generali, o altri funzionari ritenuti necessari per la gestione e la direzione della Società, che non devono necessariamente essere Amministratori o azionisti della Società. I funzionari nominati, salvo quanto diversamente previsto nel presente Atto, avranno l'autorità e i compiti assegnati loro dal Consiglio d'Amministrazione.

L'avviso di convocazione di una riunione del Consiglio d'Amministrazione sarà inoltrato per iscritto, oppure a mezzo cablogramma, telegramma, telex, fax o

qualsiasi altro mezzo elettronico, con avviso a tutti gli Amministratori con almeno ventiquattro ore di anticipo rispetto all'ora fissata per le riunioni stesse, salvo in caso di circostanze di emergenza, nel qual caso la natura delle circostanze stesse sarà riportata nell'avviso di convocazione. L'inoltro di tale avviso potrà essere omesso dietro consenso scritto mediante telegramma, telex, fax o qualsiasi altro mezzo elettronico in grado di dimostrare il consenso al mancato invio da parte dei singoli Amministratori. Non sarà necessario convocare con avviso ognuna delle singole riunioni tenute nei tempi e nei luoghi previsti da un programma preventivamente adottato con delibera del Consiglio d'Amministrazione.

Ciascun Amministratore può partecipare a una riunione del Consiglio d'Amministrazione incaricando un altro Amministratore di agire in sua vece; l'incarico sarà conferito per iscritto oppure in forma di telegramma o telex o fax o mediante qualsiasi altro mezzo elettronico in grado di dimostrare detta nomina. Un Amministratore óuq rappresentare uno 0 più Amministratori. Qualsiasi Amministratore può partecipare a una riunione del Consiglio d'Amministrazione in videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione, a condizione che (i) l'Amministratore partecipante alla riunione possa essere identificato, (ii) tutte le persone partecipanti alla riunioni possano interloquire gli uni con gli altri, (iii) la trasmissione avvenga in tempo reale e (iv) gli Amministratori possano deliberare correttamente. La partecipazione con tali mezzi costituirà presenza di persona alla riunione e la riunione si considera celebrata preso la sede legale della Società.

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare o agire validamente solo se almeno la maggioranza dei voti degli Amministratori viene espressa nel corso della riunione e se la maggioranza degli Amministratori votanti non sono persone residenti in Regno Unito. Le decisioni saranno prese dalla maggioranza dei voti espressi.

Gli Amministratori non presenti di persona o rappresentati per procura potranno votare per iscritto, per telegramma o telex o fax o qualsiasi altro mezzo elettronico in grado di dimostrare il voto in tale riunione.

Le delibere firmate da tutti i membri del Consiglio d'Amministrazione avranno la stessa validità ed efficacia di quelle approvate nel corso di una riunione debitamente convocata e tenuta. Tali firme potranno apparire su di un documento unico o su varie copie di una delibera identica e avere come prove documentali lettere, telegrammi o telex o fax o qualsiasi altro mezzo elettronico in grado di dimostrare la firma.

Art. 14. Verbali:

I verbali delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione devono essere firmate dal Presidente, o in sua assenza, dal presidente pro tempore che ha presieduto la riunione o da due amministratori.

Copie o estratti di tali verbali, che potrebbero essere utilizzati in procedimenti giudiziari o di altro tipo devono recare la firma del Presidente o del presidente pro

tempore della riunione in questione o di due Amministratori o di un Amministratore e del segretario o di un assistente segretario.

Art. 15. Poteri:

Il Consiglio d'Amministrazione avrà il potere di definire, in base al principio della diversificazione del rischio, la politica societaria e finanziaria per gli investimenti relativi a ciascun Comparto e la conduzione delle questioni gestionali e operative della Società, ferme restando le eventuali limitazioni di investimento previste dalla legge o dalle normative o dal presente Statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'effettuazione di tutti gli atti amministrativi e dispositivi nell'interesse della Società. Tutti i poteri che la legge o il presente Statuto non riservano espressamente all'assemblea generale degli azionisti rientrano tra le competenze del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione avrà inoltre il potere di stabilire eventuali restrizioni di volta in volta applicabili ai singoli Comparti, in conformità alla Parte I della Legge, ivi incluse - senza limitazione alcuna - restrizioni concernenti:

- a) l'indebitamento dei singoli Comparti e la cessione in garanzia di sue attività, e
- b) la percentuale massima di attività dei singoli Comparti investibili in qualsiasi forma o classe di titoli nonché la percentuale massima di qualsiasi forma o classe di titoli acquistabili.

Il Consiglio d'Amministrazione può decidere che le attività della Società siano investite (i) in titoli trasferibili/strumenti del mercato monetario ammessi o trattati su un mercato regolamentato secondo quanto definito dalla Legge, (ii) in titoli trasferibili/strumenti del mercato monetario trattati su un altro mercato di uno Stato membro (secondo la definizione della Legge) che sia regolamentato, operi regolarmente e sia riconosciuto e aperto al pubblico, (iii) in titoli trasferibili/strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa di qualsiasi altro paese in Europa, Asia, Australia, Oceania, il continente americano e Africa oppure trattati su un altro mercato regolamentato, nei paesi suddetti, a condizione che tale mercato regolamentato operi regolarmente e sia riconosciuto e aperto al pubblico, (iv) in titoli trasferibili/strumenti del mercato monetario di recente emissione a condizione che i termini di emissione includano l'impegno a presentare domanda di ammissione alla quotazione ufficiale di qualsiasi borsa o altro mercato regolamentato sopra citato e a condizione che tale ammissione sia garantita entro un anno dall'emissione e (v) in qualsiasi altro titolo, strumento o altra attività nei limiti delle restrizioni stabilite dal Consiglio d'Amministrazione in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti e indicate nel Prospetto.

Il Consiglio d'Amministrazione può decidere di investire fino al cento per cento del patrimonio netto totale dei singoli Comparti in titoli trasferibili o strumenti del mercato monetario diversi emessi o garantiti da uno Stato membro (secondo la definizione della Legge), dalle sue autorità locali, da uno Stato non aderente all'Unione Europea,

secondo quanto accettato dall'autorità di sorveglianza e indicato nel Prospetto (compresi, senza intento limitativo, gli stati membri dell'OCSE, India, Singapore, Brasile, Russia, Indonesia e Sudafrica) oppure da organismi pubblici internazionali di cui uno o più di tali Stati membri dell'Unione Europea facciano parte, a condizione che qualora la Società decidesse di avvalersi di questa disposizione deve detenere, per conto del Comparto in questione, titoli di almeno sei emittenti diversi e i titoli di un singolo emittente non rappresentino più del trenta per cento del patrimonio netto totale del Comparto.

Il Consiglio d'Amministrazione può decidere che le attività della Società siano investite in strumenti derivati, inclusi strumenti equivalenti regolati per contanti, trattati su un mercato regolamentato secondo quanto definito dalla Legge e/o in strumenti finanziari derivati trattati sul mercato OTC a condizione che, tra le altre cose, il veicolo sottostante consista in strumenti contemplati dall'Articolo 41 (1) della Legge, indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute, in cui la Società possa investire in conformità agli obiettivi di investimento indicati nel Prospetto.

Il Consiglio d'Amministrazione può decidere di creare uno o più Comparti le cui attività saranno investite allo scopo di replicare alcuni indici azionari od obbligazionari, che soddisfino i requisiti delle disposizioni della Legge applicabili.

La Società non può investire più del 10% (dieci per cento) del patrimonio netto dei singoli Comparti in quote o azioni di OICVM o altri OIC secondo quanto definito dall'Articolo 41 (1) e) della Legge, salvo diversa disposizione contenuta nel Prospetto relativamente ad uno o più Comparti.

Alle condizioni previste dalle disposizioni delle leggi e della regolamentazione lussemburghesi, il Consiglio d'Amministrazione può, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno e nella massima misura consentita dalle leggi e dalla regolamentazione lussemburghesi applicabili, e secondo quanto indicato nel Prospetto in relazione ad un determinato Comparto, (i) istituire eventuali Comparti che si configurino come un OICVM feeder o master, (ii) convertire eventuali Comparti esistenti in un Comparto OICVM feeder o (iii) cambiare l'OICVM master dei suoi Comparti OICVM feeder.

I singoli Comparti possono, nella massima misura consentita dalle leggi e dai regolamenti lussemburghesi, ed alle condizioni ivi previste, ed in conformità con le disposizioni del Prospetto, sottoscrivere, acquisire e/o possedere azioni da emettere o emesse da uno o più Comparti. In tal caso, e ferme restando le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti lussemburghesi applicabili, gli eventuali diritti di voto spettanti a tali azioni sono sospesi fintantoché le stesse siano possedute dai Comparti interessati. Inoltre, e fintantoché tali azioni siano possedute da un Comparto, il loro valore non preso in considerazione ai fini del calcolo del patrimonio netto della Società per la verifica della soglia minima del patrimonio netto imposta dalla Legge.

Il Consiglio d'Amministrazione può investire e gestire interamente o parzialmente eventuali complessi di attività stabiliti per due o più Comparti su base cumulativa, ai sensi dell'Articolo 24, nel caso in cui risulti opportuno fare ciò nell'ottica dei rispettivi settori di investimento.

Gli investimenti della Società possono essere effettuati direttamente o indirettamente tramite controllate, secondo apposita decisione presa dal Consiglio d'Amministrazione volta per volta e nella misura consentita dalle leggi e dalla regolamentazione lussemburghesi applicabili.

Art. 16. Conflitto d'interessi:

Nessun contratto o altra operazione commerciale fra la Società e un'altra società o persona giuridica sarà affetto o invalidato dal fatto che uno o più degli Amministratori o funzionari della Società ha un interesse in detta altra società o persona giuridica, o ne è un amministratore, impiegato, funzionario o dipendente. Gli eventuali Amministratori, o funzionari della Società che operano come amministratori, funzionari o dipendenti di qualsiasi società o persona giuridica con la quale la Società deve avere rapporti contrattuali o comunque rapporti commerciali, non dovranno - a motivo di detti rapporti con dette società o persone giuridica - essere preclusi dalla valutazione e dalla votazione o da azioni relative a questioni inerenti a detti rapporti contrattuali o commerciali.

Se esiste la possibilità che un Amministratore o funzionario della Società abbia un interesse personale in una operazione commerciale sottoposta all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione, in conflitto con l'interesse della Società, detto Amministratore o funzionario informerà il Consiglio d'Amministrazione di tale conflitto e non esaminerà né voterà in merito a nessuna di tali operazioni e nessuna di tali operazioni verrà reso nota all'assemblea degli azionisti.

Il comma precedente non troverà applicazione nei casi in cui la decisione del Consiglio d'Amministrazione o dell'Amministratore unico riguardi operazioni correnti effettuate in condizioni normali.

L'espressione "interesse personale", sopra utilizzata, non comprende eventuali rapporti con o interessi in qualsiasi aspetto, posizione o transazione che riguardino eventuali soggetti promotori della Società od eventuali loro controllate e consociate, a condizione che tale interesse personale non sia considerato un interesse conflittuale dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

Art. 17. Manleva:

Con le eccezioni e limitazioni elencate qui di seguito, tutti i soggetti che sono o sono stati Amministratori o funzionari della Società saranno mantenuti indenni dalla Società nella più ampia misura consentita dalla legge nei confronti delle responsabilità e nei confronti di tutte le spese ragionevolmente sostenute o pagate in relazione a qualsiasi rivendicazione, azione, causa o procedimento in cui venissero coinvolti come parti in causa o in altre capacità a causa della loro carica, attuale o

passata, di Amministratore o funzionario e nei confronti degli importi pagati o comunque sostenuti da tali soggetti nel regolamento di tali reclami, azioni, cause o procedimenti.

I termini "rivendicazione", "azione", "causa", o "procedimento" saranno applicabili a tutte le rivendicazioni, le azioni, le cause o i procedimenti (civili, penali o di altro tipo compresi i procedimenti di appello), in corso o minacciati, e i termini "responsabilità" e "spese" comprenderanno, tra l'altro, i compensi dei legali, i costi, le sentenze, gli importi pagati a regolamento delle controversie, le multe, le penali e le altre obbligazioni.

Non è previsto alcun indennizzo a un Amministratore o funzionario per i seguenti casi:

A.- nei confronti di qualsiasi responsabilità verso la Società o i suoi azionisti a causa di condotta disonesta intenzionale, malafede, negligenza o trascuratezza imprudente dei propri doveri nello svolgimento delle proprie funzioni;

B.- nei confronti di qualsiasi questione in merito alla quale esiste una sentenza in giudicato secondo cui la sua condotta non è stata in buona fede e diretta dalla ragionevole convinzione che le sue azioni fossero nel migliore interesse della Società:

C.- in caso di transazione, a meno che non sia stato determinato che detto Amministratore o funzionario non ha agito in modo intenzionalmente disonesto, in malafede, con negligenza o trascuratezza imprudente dei propri doveri nello svolgimento delle proprie funzioni:

- 1) da un tribunale o altro organismo preposto ad approvare la transazione; o
- 2) da un voto di due terzi (2/3) dei membri del Consiglio d'Amministrazione costituenti almeno una maggioranza del Consiglio d'Amministrazione che non siano essi stessi coinvolti nella rivendicazione, azione, causa o procedimento; oppure
 - 3) da un'opinione scritta di un consigliere legale indipendente.

Il diritto all'indennizzo previsto dal presente articolo potrà essere oggetto di polizze assicurative mantenute dalla Società, sarà divisibile, non avrà alcun effetto su eventuali altri diritti spettanti, oggi o in futuro, a un Amministratore o funzionario, rimarrà efficace anche per un soggetto che ha cessato di essere Amministratore o funzionario e avrà vigore a beneficio degli eredi, esecutori e amministratori di tale soggetto. Nessuna delle disposizioni contenute nel presente Statuto avrà alcun effetto sui diritti all'indennizzo eventualmente spettanti ai dipendenti della Società che non siano né Amministratori né funzionari, per contratto o per legge.

Le spese relative alla preparazione e alla presentazione di una difesa nei confronti di rivendicazioni, azioni, cause o procedimenti del tipo descritto nel presente Art. diciassette potranno essere anticipate dalla Società, precedentemente alla loro disposizione finale su ricevimento dell'impegno, da parte del funzionario o Amministratore o da persona agente per suo conto, di ripagare tale importo se la

disposizione finale stabilisce che non ha diritto all'indennizzo ai sensi del presente Art. diciassette.

L'assemblea generale degli azionisti può autorizzare la corresponsione ai membri del Consiglio d'Amministrazione di un compenso per i servizi forniti, tale importo essendo diviso fra i membri stessi a loro discrezione.

Inoltre, i membri del Consiglio d'Amministrazione potranno ricevere rimborsi per le eventuali spese sostenuto per conto della Società, in misura ragionevole.

Art. 18. Delega:

Il Consiglio d'Amministrazione può delegare i propri poteri di condurre la gestione e l'amministrazione quotidiana della Società (compreso il diritto di agire in qualità di firmatario autorizzato a nome della Società) e i propri poteri di eseguire atti per l'attuazione della politica e degli scopi della Società a funzionari della Società stessa che potranno, se il Consiglio d'Amministrazione li autorizza, delegare a loro volta i propri poteri.

Il Consiglio d'Amministrazione può inoltre delegare specifici compiti a un eventuale comitato, formato dalla persona o dalle persone (membri o meno del Consiglio d'Amministrazione) che riterrà opportune, fermo restando che nessuna riunione del comitato potrà avere un quorum ai fini dell'esercizio di qualsiasi suo potere, autorità o discrezionalità a meno che la maggioranza dei suoi membri non sia presente o rappresentata, fermo restando inoltre che nessuna delega potrà essere effettuata da un comitato del Consiglio d'Amministrazione, la maggior parte dei cui componenti è costituita da Amministratori residenti nel Regno Unito. Nessuna riunione di alcun comitato potrà aver luogo negli Stati Uniti, loro territori o possedimenti, o nel Regno Unito e nessuna riunione sarà tenuta validamente se la maggioranza degli Amministratori presenti o rappresentati alla riunione sono residenti nel Regno Unito.

Art. 19. Firme:

La Società sarà vincolata dalla firma congiunta di due Amministratori o dalla firma singola di un Amministratore o funzionario della Società debitamente autorizzato o di qualsiasi altro soggetto cui il Consiglio d'Amministrazione ha delegato tale autorità.

Art. 20. Revisori ufficiali dei conti:

Le operazioni commerciali della Società e la sua situazione finanziaria, compresi in particolare i suoi registri, saranno sottoposte al controllo di uno o più revisori ufficiali dei conti (*réviseur d'entreprise agrée*), che corrisponderanno ai requisiti della legge lussemburghese in relazione all'onorabilità e all'esperienza professionale e svolgeranno i doveri specificati dalla Legge. I revisori ufficiali dei conti saranno eletti dall'assemblea generale annuale degli azionisti per un periodo avente termine alla data dell'assemblea generale annuale successiva e fino all'elezione del loro successore.

I revisori ufficiali dei conti in carica potranno essere sostituiti dagli azionisti ai sensi delle leggi lussemburghesi applicabili.

Art. 21. Riscatto di azioni:

Secondo quanto descritto in modo più specifico qui di seguito, la Società avrà facoltà di riscattare le sue stesse azioni in qualsiasi momento, nell'ambito delle limitazioni previste dalla legge.

Un azionista della Società potrà richiedere alla stessa di riscattare per intero o in parte le sue azioni della Società alle condizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio d'Amministrazione e indicate nel Prospetto. In tal caso, la Società riscatterà le azioni nel rispetto delle limitazioni previste dalla legge e sempre che non sia in atto una sospensione di tale obbligo di riscatto ai sensi dell'Articolo ventitré del presente Statuto. Le Azioni del capitale sociale della Società rimborsate dalla Società stessa saranno cancellate.

All'azionista sarà corrisposto un prezzo per azione basato sul Valore Patrimoniale Netto per azione del Comparto pertinente, determinato conformemente alle disposizioni dell'Articolo ventitré del presente Statuto alla data di ricevimento da parte della Società o del suo agente della richiesta in forma corretta se tale data è una Data di Valutazione specificata dal Consiglio d'Amministrazione per il riscatto delle azioni (detta Data di Valutazione avverrà comunque almeno due volte al mese) rispetto a ogni Comparto o, se tale data non è una Data di Valutazione oppure se tale data è una Data di Valutazione per il Comparto pertinente di azioni ma il momento del ricevimento è successivo all'orario eventualmente specificato dal Consiglio d'Amministrazione, sarà corrisposto un prezzo basato sul Valore Patrimoniale Netto per azione del Comparto pertinente determinato alla Data di Valutazione immediatamente successiva specificata dal Consiglio d'Amministrazione per il riscatto delle azioni, o se il Consiglio d'Amministrazione lo prescriverà in uno o più casi specifici, un prezzo basato sul Valore Patrimoniale Netto determinato più di recente al momento del ricevimento di detta richiesta. Dal Valore Patrimoniale Netto potrà essere dedotta una commissione pagabile a un collocatore di azioni della Società e un importo stimato rappresentante (i) i costi e le spese che la Società sosterrebbe al realizzo della relativa percentuale delle attività nel relativo Comparto per far fronte a richieste di riscatto di tali dimensioni e (ii) eventuali tasse, ritenute fiscali e qualsiasi altra imposta dovuta comprese, senza intento limitativo, quelle riconducibili ai requisiti FATCA e alle eventuali violazioni dei medesimi. Il pagamento sarà effettuato nella valuta eventualmente scelta dal Consiglio d'Amministrazione alla luce degli investimenti nelle attività relative al Comparto interessato e sarà effettuato normalmente entro otto giorni lavorativi dopo la Data di Valutazione applicabile.

Qualora in circostanze eccezionali esulanti dal controllo della Società non risulti possibile effettuare il pagamento entro tale periodo, il suddetto pagamento sarà

effettuato appena ragionevolmente possibile successivamente a tale scadenza, ma senza l'applicazione di interessi.

La Società avrà facoltà, qualora il Consiglio d'Amministrazione lo decida, di corrispondere il prezzo di rimborso a un Azionista che richieda il rimborso delle proprie Azioni (previo consenso dell'Azionista in caso di Azioni quotate a meno di USD 100.000) "in specie" assegnandogli investimenti di pari valore facenti parte del complesso di attività costituito in relazione a tale Comparto o Comparti (in base al calcolo di cui all'Articolo ventitré) alla Data di Valutazione in cui viene calcolato il prezzo di rimborso rispetto al valore delle Azioni da rimborsare. La natura e il tipo di attività che verranno trasferite in tali casi saranno stabiliti secondo equità e ragionevolezza e senza recare pregiudizio agli interessi degli altri titolari delle Azioni del relativo Comparto o Comparti; la valutazione sarà confermata da una apposita relazione del revisore nella misura in cui la stessa sia prevista dalle leggi e dalla regolamentazione applicabili o dal Consiglio d'Amministrazione. I costi di trasferimento, in particolare i costi della relazione di cui sopra saranno a carico dell'azionista che ha chiesto il riscatto o di terzi, a meno che il Consiglio d'Amministrazione non ritenga che la vendita sia nell'interesse della Società o venga effettuata per tutelare lo stesso, nel qual caso i costi potranno essere a carico interamente o parzialmente della Società.

Le richieste di riscatto devono essere depositate dall'azionista richiedente in forma scritta irrevocabile presso la sede legale della Società in Lussemburgo, o presso la sede della persona fisica o giuridica designata dalla Società in relazione al riscatto delle azioni; nel caso di azioni per le quali sia stato emesso un certificato, alla richiesta si deve allegare il certificato o i certificati per tali azioni in forma corretta con l'eventuale cedola di affogliamento e le cedole di dividendo non maturate attaccate (se le azioni sono al portatore) oppure prove documentali della successione o cessione, considerate soddisfacenti dalla Società (se le azioni sono nominative).

Se il riscatto o la conversione di alcune azioni di un Comparto (secondo quanto disposto nell'Articolo ventisei qui di seguito) porta le azioni di tale Comparto detenute dall'azionista al di sotto di un determinato numero di azioni o a un Valore Patrimoniale Netto stabilito di volta in volta dal Consiglio d'Amministrazione, si riterrà che detto azionista abbia richiesto il riscatto o la conversione, a seconda del caso, di tutte le proprie azioni di tale Comparto.

Se la partecipazione di un azionista in azioni di un Comparto è inferiore ad un certo numero di azioni o ad un certo Valore Patrimoniale Netto complessivo stabilito dal Consiglio d'Amministrazione volta per volta e indicato nel Prospetto come partecipazione minima, la Società può procedere ad un riscatto obbligatorio di tutte le sue azioni detenute in tale Comparto, con le modalità di cui all'Articolo 7 D del presente documento.

Le richieste di rimborso possono inoltre essere differite nei casi ed entro i limiti specificati nel Prospetto.

Inoltre, alle negoziazioni potrà essere imposto un contributo antidiluizione secondo quanto specificato nel Prospetto. Tale contributo antidiluizione non dovrà superare il 5% del Valore Patrimoniale e Netto e sarà calcolato considerando la stima di costi e spese delle transazioni e il potenziale impatto sui prezzi dei titoli che verosimilmente dovranno essere sostenuti per soddisfare le richieste di rimborso e conversione.

Dal Valore Patrimoniale Netto potrà essere dedotta la commissione massima di riscatto pagabile alla Società indicata nel Prospetto.

Art. 22. Liquidazione e fusione di Comparti e Classi di Azioni:

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il valore dell'insieme delle azioni di un dato Comparto sia inferiore a cinquanta milioni (50.000.000) di Dollari USA (o importo equivalente), o qualora un cambiamento della situazione politica o sociale relativa al Comparto o alla Classe di Azioni interessati dovesse giustificare la liquidazione o nel caso in cui la stessa dovesse essere giustificata dall'interesse degli azionisti, il Consiglio d'Amministrazione potrà decidere di liquidare il Comparto o la Classe di Azioni interessati. La decisione di liquidazione verrà pubblicata o comunicata agli azionisti dalla Società prima della data di decorrenza della liquidazione e nella pubblicazione o nella notifica dovranno essere indicate le ragioni della liquidazione e le relative procedure. Salvo diversa decisione del Consiglio d'Amministrazione nell'interesse degli azionisti, o per garantire loro un trattamento paritetico, gli azionisti del Comparto o della Classe di Azioni interessati potranno continuare a chiedere il riscatto o la conversione delle loro azioni. Le attività che sia impossibile distribuire ai beneficiari alla chiusura della liquidazione del Comparto o della Classe di Azioni interessati saranno depositate presso la Caisse de Consignation per conto dei rispettivi beneficiari.

In tutti gli altri casi, o nel caso in cui il Consiglio d'Amministrazione stabilisca che la decisione debba essere sottoposta all'approvazione degli azionisti, la decisione di liquidare un Comparto o una Classe di Azioni potrà essere adottata dall'assemblea degli azionisti del Comparto o della Classe di Azioni da liquidare. In detta assemblea di Comparto non sarà necessario alcun quorum e la decisione di liquidazione verrà presa a maggioranza semplice dei voti espressi. La decisione dell'assemblea verrà comunicata e/o pubblicata dalla Società ai sensi delle leggi e della regolamentazione applicabili.

L'eventuale fusione di un Comparto dovrà essere deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, a meno che quest'ultimo non decida di sottoporre la decisione di fusione all'assemblea degli azionisti del Comparto interessato. Per questa riunione non è previsto alcun quorum e le delibere verranno prese a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di fusione di uno o più Comparti, a seguito della quale la

Società cesserebbe di esistere, la fusione dovrà essere deliberata da un'assemblea di azionisti per la quale non sarà richiesto alcun quorum e che potrà decidere a maggioranza semplice dei voti espressi. Inoltre, troveranno applicazione le disposizioni sulle fusioni degli OICVM previste dalla Legge e dagli eventuali regolamenti di attuazione (in particolare quelle relative alla notifica agli azionisti).

Il Consiglio d'Amministrazione potrà inoltre, nelle circostanze previste al primo comma di questo Articolo, decidere la riorganizzazione dei singoli Comparti mediante divisione in due o più Comparti separati. Nella misura richiesta dal diritto lussemburghese, tale decisione verrà pubblicata o comunicata, se del caso, con le stesse modalità descritte nel primo comma del presente Articolo e, inoltre, la pubblicazione o la notifica conterranno le informazioni relative ai Comparti derivanti dalla riorganizzazione.

Le circostanze previste dal precedente comma trovano applicazione anche alla divisione di azioni delle singole Classi di Azioni.

Nelle circostanze previste nel primo comma del presente Articolo, il Consiglio d'Amministrazione potrà inoltre, con l'approvazione delle autorità di controllo (se richiesta), decidere di consolidare o suddividere le singole Classi di Azioni di un Comparto. Nella misura richiesta dal diritto lussemburghese, tale decisione verrà pubblicata o notificata con le stesse modalità previste al primo comma del presente Articolo e la pubblicazione e/o la notifica conterranno le informazioni relative alla suddivisione o al consolidamento proposti. Il Consiglio d'Amministrazione potrà inoltre decidere di sottoporre la questione del consolidamento o della suddivisione della Classe di Azioni ad un'assemblea dei possessori di detta Classe di Azioni. Per tale assemblea non è richiesto alcun quorum e le decisioni verranno prese a maggioranza semplice dei voti espressi.

Art. 23. Valore Patrimoniale Netto:

Quando la Società riscatterà azioni della Società stessa, il prezzo per azione sarà pari al Valore Patrimoniale Netto per azione del relativo Comparto secondo quanto definito nel presente Atto, al netto dell'eventuale commissione prevista nell'Articolo ventuno e l'eventuale commissione di vendite differita prevista dal Prospetto.

Ai fini della determinazione del relativo prezzo di emissione e riscatto, il Valore Patrimoniale Netto delle azioni della Società verrà determinato di volta in volta dalla Società rispetto alle azioni di ogni Comparto, ma subordinatamente alle disposizioni del comma immediatamente successivo non verrà in nessun caso determinato meno di due volte al mese, nel giorno o nei giorni lavorativi in Lussemburgo stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione con apposita delibera (ciascuno di tali giorni od orari per la determinazione del Valore Patrimoniale Netto essendo denominato nel presente Atto una "Data di Valutazione"), fermo restando che in qualsiasi caso in cui rispetto alla valutazione delle azioni di un Comparto una Data di Valutazione ricadrebbe in un giorno considerato festivo in una borsa valori costituente il mercato principale per una

porzione significativa degli investimenti della Società attribuibili a tale Comparto, oppure in un giorno festivo altrove, cosicché il calcolo del valore equo di mercato degli investimenti della Società attribuibili a un dato Comparto risulta impedito, la Data di Valutazione relativa alle azioni del Comparto interessato sarà il giorno lavorativo immediatamente successivo in Lussemburgo che non sia considerato una festività altrove.

La Società potrà in qualsiasi momento e di volta in volta sospendere la determinazione del Valore Patrimoniale netto delle azioni di qualsiasi Comparto, l'emissione delle azioni di tale Comparto ai sottoscrittori e il riscatto delle azioni di tale Comparto da parte dei suoi azionisti oltre che le conversioni tra azioni di un Comparto e quelle di altri Comparti:

- (a) nel corso di un periodo (che non sia nel corso delle festività ordinarie o delle usuali chiusure alla fine della settimana) di chiusura di un mercato o di una borsa valori in cui è quotata una parte significativa degli investimenti della Società attribuibili a detto Comparto, e tale mercato o borsa è il mercato o la borsa principale per una parte significativa degli investimenti della Società attribuibili a un Comparto, purché la chiusura di tale borsa influenzi la valutazione degli investimenti della Società quotati in essa; o nel corso di un periodo in cui le contrattazioni su tale mercato o borsa valori siano sostanzialmente ristrette o sospese, purché tale restrizione o sospensione influenzi la valutazione degli investimenti della Società attribuibili a un Comparto ivi quotato;
- (b) nel corso di un periodo in cui esiste una situazione tale da costituire, a giudizio della Società, un'emergenza in conseguenza della quale la cessione, da parte della Società, di investimenti di sua proprietà e attribuibili a tale Comparto non risulta praticamente fattibile o risulterebbe gravemente pregiudizievole per gli azionisti;
- (c) nel corso di un guasto dei mezzi di comunicazione normalmente impiegati per la determinazione del prezzo o valore di uno o più degli investimenti della Società attribuibili a un particolare Comparto o dei prezzi attuali su qualsiasi borsa valori descritta in precedenza; oppure
- (d) quando per qualsiasi altro motivo non sia possibile determinare tempestivamente o accuratamente i prezzi di uno o più investimenti posseduti dalla Società attribuibili a un Comparto; oppure
- (e) nel corso di un periodo in cui, a giudizio del Consiglio d'Amministrazione, non sia possibile portare a termine il trasferimento delle somme relative alla messa in atto o al pagamento di uno o più degli investimenti della Società a tassi di cambio normali;
- (f) fintantoché non sia possibile determinare accuratamente il valore degli investimenti detenuti tramite una o più controllate della Società;
- (g) durante qualsiasi periodo in cui a giudizio del Consiglio d'Amministrazione sussistano circostanze straordinarie nelle quali sarebbe impossibile o scorretto nei confronti degli azionisti continuare a negoziare le azioni della Società o dei singoli

Comparti o in qualsiasi altra circostanza in cui una simile omissione potrebbe comportare a carico degli azionisti della Società o di un Comparto un obbligo fiscale o altri svantaggi o perdite di carattere pecuniario che gli azionisti della Società, o di un Comparto non avrebbero altrimenti dovuto sostenere; o

- (h) se la Società o un Comparto dovessero o potessero essere sciolti, alla data (o successivamente ad essa) in cui tale decisione sia stata presa dal Consiglio d'Amministrazione o sia stata inviata agli azionisti la convocazione di un'assemblea generale agli azionisti nella quale verrà proposta la delibera di scioglimento della Società o di un Comparto; o
- (i) in caso di una fusione, se il Consiglio d'Amministrazione dovesse ritenerlo giustificato a tutela degli azionisti, o
- (j) in caso di una sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto di uno o più fondi d'investimento sottostanti nei quali un Comparto abbia investito una parte sostanziale delle sue attività.

Se del caso, o se richiesto dalle leggi e dai regolamenti applicabili, l'eventuale sospensione sarà pubblicizzata dalla Società. La Società informerà gli azionisti che richiedono il riscatto o la conversione delle proprie azioni da parte della Società di tale sospensione al momento del deposito della richiesta scritta irrevocabile relativa a tale riscatto o conversione, secondo quanto specificato nell'Articolo ventuno del presente Statuto.

Tale sospensione per qualsiasi Comparto non avrà alcun effetto sul calcolo del Valore Patrimoniale Netto, né sull'emissione, acquisto e conversione delle azioni di ogni altro Comparto.

Il Valore Patrimoniale Netto delle azioni della Società verrà espresso con un importo per azione di ogni Comparto, e verrà determinato alla Data di Valutazione, dividendo le attività nette della Società attribuibili a ogni Comparto, tale valore corrispondendo al valore delle attività meno le relative passività attribuibili a tale Comparto alla chiusura della giornata lavorativa alla Data di Valutazione, per il numero di azioni del Comparto di appartenenza in circolazione in quel momento, il tutto conformemente al seguente regolamento di valutazione (il "Regolamento di Valutazione") o - in tutti i casi non previsti da tale Regolamento - secondo le modalità ritenute corrette ed eque dal Consiglio d'Amministrazione. Tutto il contenuto del Regolamento di Valutazione e tutte le determinazioni vanno interpretati ed eseguiti in conformità ai principi contabili generalmente accettati.

In assenza di malafede, negligenza o errore manifesto, ogni decisione relativa al calcolo del Valore Patrimoniale netto presa dal Consiglio d'Amministrazione o da una banca, società o altra organizzazione che il Consiglio d'Amministrazione potrà eventualmente incaricare di procedere al calcolo del Valore Patrimoniale Netto (il "delegato del Consiglio d'Amministrazione"), sarà definitiva e vincolante per la Società e gli azionisti presenti, passati o futuri.

REGOLAMENTO DI VALUTAZIONE

La valutazione del Valore Patrimoniale Netto dei diversi Comparti sarà eseguita con le sequenti modalità:

- A. Le attività della Società saranno considerate inclusive di:
- a) tutto il denaro contante disponibile o depositato, compresi gli eventuali interessi maturati sulla stessa;
- b) tutte le cambiali, le cambiali dirette a vista e i crediti (compresi i proventi dei titoli venduti ma non consegnati);
- c) tutte le obbligazioni, le cambiali a tempo, le quote, azioni, obbligazioni, obbligazioni nominative, diritti di sottoscrizione, warrant, opzioni e altri strumenti derivati, quote od azioni di organismi di investimento collettivo, ed altri investimenti e titoli mobiliari posseduti o acquistati dalla Società, fermo restando che la Società potrà apportare correzioni, in modo conforme al seguente Comma (B) (i), riguardo a fluttuazioni nel valore di mercato dei titoli causate dalle contrattazioni ex-dividendo, ex-diritti, o da altre prassi analoghe;
- d) tutti i dividendi su azioni, i dividendi e le distribuzioni in contanti ricevuti dalla Società:
- e) tutti gli interessi maturati sui titoli mobiliari fruttiferi posseduti dalla Società salvo nella misura in cui sono inclusi o riflessi nell'importo in quota capitale di tali titoli mobiliari:
- f) le spese preliminari organizzative della Società, compreso il costo dell'emissione e della distribuzione delle azioni della Società, nella misura in cui dette spese non sono state stornate; e
 - g) tutte le altre attività di qualsiasi tipo e natura, comprese le spese prepagate.
 - B. Il valore di tali attività sarà determinato con le seguenti modalità:
- (i) il valore del denaro contante disponibile o depositato, delle cambiali e cambiali dirette a vista e i crediti, le spese prepagate, i dividendi in contanti e gli interessi dichiarati o maturati e non ancora ricevuti saranno considerati nel loro importo pieno, salvo gli eventuali casi in cui è improbabile che tale importo sia pagato o incassato per intero, nel qual caso il relativo valore sarà ricavato dopo aver applicato lo sconto che la Società considererà appropriato in tale frangente in modo da rifletterne il vero valore;
- (ii) il valore di titoli mobiliari, strumenti del mercato monetario e strumenti finanziari derivati è basato sull'ultimo prezzo disponibile pubblicato dalla borsa valori o dal mercato regolamentato in cui tali titoli o attività sono negoziati o ammessi alla negoziazione. Nel caso in cui tali titoli o altre attività siano quotati o negoziati in una o più borse valori o in uno o più mercati azionari, il Consiglio d'Amministrazione dovrà regolamentare l'ordine di priorità in cui dette borse o detti mercati regolamentati dovranno essere utilizzati per stabilire i prezzi dei titoli o delle attività;

- (iii) se un titolo mobiliare o uno strumento del mercato monetario non è negoziato o non è ammesso alla negoziazione in una borsa ufficiale o in un mercato regolamentato, o nel caso in cui l'ultimo prezzo disponibile dei titoli mobiliari o degli strumenti del mercato monetario come sopra negoziati o ammessi alla negoziazione non sia rappresentativo del loro valore equo di mercato, il Consiglio d'Amministrazione dovrà procedere sulla base del rispettivo prezzo di vendita ragionevolmente prevedibile, che dovrà essere valutato secondo criteri di prudenza e in buona fede:
- (iv) gli strumenti finanziari derivati non quotati su borse valori ufficiali o mercati regolamentati verranno valutati secondo la prassi di mercato;
- (v) quote o azioni di organismi di investimento collettivo, compresi i Comparti, dovranno essere valutati sulla base dell'ultimo valore patrimoniale netto disponibile dichiarato dagli stessi;
- (vi) attività liquide e strumenti del mercato monetario potranno essere valutati al valore nominale, maggiorato degli interessi maturati o sulla base del costo ammortizzato. Tutte le altre attività, quando la prassi lo consenta, potranno essere valutate analogamente;
- (vii) se i principi di valutazione sopra citati non dovessero corrispondere a metodi di valutazione comunemente adottati in mercati specifici o nel caso in cui detti principi di valutazione non dovessero risultare affidabili ai fini della valutazione del valore delle attività della Società, il Consiglio d'Amministrazione potrà stabilire altri principi di valutazione in buona fede e nel rispetto dei principi e delle procedure di valutazione generalmente accettati.

In deroga a quanto sopra, nei casi in cui a una Data di Valutazione la Società abbia firmato contratti mirati a:

- 1) acquistare un'attività: il valore del corrispettivo da pagare per tale attività sarà iscritto come passività della Società e il valore dell'attività da acquistare sarà iscritto come attività della Società;
- 2) vendere un'attività: il valore del corrispettivo da riscuotere per tale attività sarà iscritto come attività della Società e il valore dell'attività da cedere non sarà iscritto come attività della Società; fermo restando, tuttavia, che se non si conosce il valore esatto o la natura di tale corrispettivo o di tale attività alla Data di Valutazione, il relativo valore sarà stimato dalla Società.
 - C. Le passività della Società saranno considerate inclusive di:
 - a) tutti i prestiti, le cambiali e i debiti;
- b) tutti gli interessi maturati sui prestiti della Società (comprese le commissioni maturate per l'ottenimento di tali prestiti);
- c) tutte le spese maturate o in scadenza (tra cui le spese amministrative, le commissioni di consulenza e gestione, comprese le commissioni di incentivazione, le commissioni del depositario e le commissioni degli agenti societari);

- d) tutte le passività conosciute, presenti e future, tra cui tutti gli obblighi contrattuali maturati in relazione a pagamenti di denaro o beni, compreso l'importo di eventuali dividendi non pagati dichiarati dalla Società laddove la Data di Valutazione coincide o è successiva alla data di dichiarazione, e gli importi di detti dividendi dichiarati ma per i quali non sono state presentate cedole e pertanto non sono stati pagati;
- e) un fondo appropriato per le imposte basate sul patrimonio e il reddito fino alla Data di Valutazione, determinata di volta in volta dalla Società, e altre eventuali riserve autorizzate e approvate dal Consiglio d'Amministrazione e
- f) tutte le altre passività della Società di qualsiasi tipo e natura, riflesse in conformità ai principi contabili generalmente accettati, con l'eccezione delle passività rappresentate dal capitale azionario della Società.

Nel determinare l'importo di tali passività la Società dovrà prendere in considerazione tutte le spese a carico dalla Società stessa tra cui le spese di formazione, i corrispettivi dovuti ai propri consulenti di investimento o gestori degli investimenti, comprese le commissioni sulle prestazioni; i corrispettivi e le spese dei commercialisti, del depositario, del Depositario del registro e degli agenti per il trasferimento, di eventuali agenti di pagamento e rappresentanti permanenti nei luoghi di registrazione, Amministratori, funzionari supervisori e funzionari, qualsiasi altro agente impiegato dalla Società; i corrispettivi per servizi legali e di revisione, spese assicurative, promozionali, di stampa, rendicontazione e pubblicazione, compreso il costo della pubblicità o redazione e stampa di prospetti informativi, memoranda esplicativi, dichiarazioni per la registrazione, avvisi pubblici e altre comunicazioni (comprese le note contrattuali in formato elettronico o cartaceo), la redazione e il deposito dello Statuto imposte o spese governative, il costo di ottenere la quotazione delle azioni della Società in una borsa valori o altro mercato e tutte le altre spese di esercizio, compresi i costi relativi alla compravendita di attività, gli interessi, le commissioni bancarie e di intermediazione, le spese postali, telefoniche e telex. La Società potrà calcolare le spese amministrative e di altro tipo sostenute in modo regolare o ricorrente sulla base di un preventivo redatto annualmente o con altra periodicità e può ripartire tali spese in proporzioni uguali nel corso di tale periodo.

- D. Tutti gli investimenti, i saldi liquidi e le altre attività della Società il cui valore è espresso in valuta diversa dal quella in cui è espresso il Valore Patrimoniale Netto saranno valutati dopo aver preso in considerazione il tasso o i tassi di cambio di mercato alla data e all'ora di determinazione del Valore Patrimoniale Netto, dove ciò abbia rilevanza.
- E. Per attività nette attribuibili a un dato Comparto si intendono le attività della Società definite secondo quanto sopra, da attribuire a uno specifico Comparto, meno la porzione di passività della Società definite secondo quanto sopra alla chiusura

delle contrattazione alla data di Valutazione in cui si determina il Valore Patrimoniale Netto, da attribuire a tale Comparto. Le attività di un determinato Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a detto Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano insorte in relazione all'istituzione, al funzionamento o alla liquidazione di detto Comparto.

- F. Gli Amministratori porranno in essere un complesso di attività per uno o più Comparti con le modalità seguenti:
- a) i proventi dell'emissione di uno o più Comparti saranno ascritti nei libri contabili della Società al complesso di attività posto in essere per il Comparto o i Comparti, e le attività e passività di utili e spese ad esse attribuibili saranno ascritte a tale complesso nel rispetto delle disposizioni del presente Articolo;
- b) se all'interno di un complesso la Società detiene attività specifiche per un Comparto specifico, il loro valore sarà attribuito al Comparto in questione e il prezzo di acquisto pagato per tali attività sarà dedotto, al momento dell'acquisizione, dalla proporzione delle altre attività nette del complesso pertinente che altrimenti sarebbero attribuibili a detto Comparto;
- c) laddove un'attività deriva da un'altra attività, tale attività derivata sarà ascritta nei libri contabili della Società allo stesso complesso o, se applicabile, allo stesso Comparto dell'attività da cui è stata derivata e a ogni rivalutazione di un'attività, si applicherà l'aumento o diminuzione di valore al complesso e/o al Comparto pertinente;
- d) laddove la Società si assume una passività relativa a un'attività attribuibile a un particolare complesso o Comparto o a un'azione intrapresa in relazione a un'attività attribuibile a un particolare complesso o Comparto, tale passività sarà attribuita al complesso e/o al Comparto pertinente;
- e) nel caso in cui un'attività o passività della Società non si possa considerare attribuibile a un particolare complesso o Comparto, tale attività o passività sarà divisa in parti uguali fra tutti i complessi o, nella misura in cui gli importi lo giustificano, sarà attribuita ai complessi o, a seconda dei casi, ai Comparti, in proporzione ai Valori Patrimoniali Netti:
- f) alla data ufficiale di determinazione della persona avente diritto a un eventuale dividendo dichiarato su di un Comparto, il valore patrimoniale netto di tale Comparto sarà ridotto dell'importo di tali dividendi;
- g) al pagamento di una spesa assegnabile a un complesso specifico o un Comparto particolare, il relativo importo sarà dedotto dalle attività del complesso in questione e, se applicabile, dalla proporzione delle attività nette attribuibile al Comparto in questione.

Se applicabile e pertinente ai fini della presente sezione, tutti i riferimenti ad un "Comparto" dovranno essere considerati riferimenti ad una "Classe di Azioni".

G. Ai fini della determinazione del Valore Patrimoniale Netto per azione, il Valore Patrimoniale Netto attribuibile a ogni Comparto sarà diviso per il numero di azioni del Comparto pertinente emesse e in circolazione alla Data di Valutazione.

Il Valore Patrimoniale Netto può essere aggiustato nel modo ritenuto appropriato dal Consiglio d'Amministrazione o da un suo delegato al fine di tener conto, fra le altre cose, di eventuali costi di negoziazione (inclusi spread sulle negoziazioni), oneri fiscali e potenziale impatto di mercato derivanti dalle transazioni degli azionisti.

H. A tali fini:

- a) Le azioni da riscattare ai sensi dell'Articolo ventuno saranno considerate in circolazione fino a subito dopo l'orario indicato dal Consiglio d'Amministrazione alla Data di Valutazione in cui viene effettuata la valutazione, e da tale momento e fino al relativo pagamento, il loro prezzo sarà considerato una passività della Società;
- b) Le azioni specificate in una notifica di acquisto consegnata dalla Società ai sensi dell'Articolo sette saranno considerate in circolazione fino a dopo l'orario indicato dal Consiglio d'Amministrazione alla Data di Valutazione in cui viene effettuata la valutazione e da tale momento fino al relativo deposito presso una banca ai sensi di detto Articolo sette, il loro prezzo sarà considerato una passività della Società conformemente alle disposizioni di detto Articolo;
- c) Le azioni sottoscritte e vendute dalla Società saranno considerate emesse e in circolazione al momento dell'accettazione di una sottoscrizione e la relativa voce inserita nei libri contabili della Società che, in generale, avverrà subito dopo la chiusura delle contrattazioni alla Data di Valutazione cui è applicabile la relativa sottoscrizione, e i relativi fondi da riscuotere saranno considerati un'attività della Società.

Il Consiglio d'Amministrazione o un suo delegato possono a loro discrezione decidere di precludere senza preavviso, per una classe di azioni, ulteriori acquisti, sottoscrizioni o conversioni in detta classe di azioni (ma non i rimborsi o le conversioni da detta classe) qualora, a giudizio del Consiglio d'Amministrazione, tale misura dovesse risultare necessaria a tutela degli azionisti esistenti.

La classe di azioni in questione resterà chiusa fino a quando, a giudizio del Consiglio d'Amministrazione, cesseranno di esistere le condizioni per le quali la decisione era stata presa.

Art. 24. Concentrazione:

1. Il Consiglio d'Amministrazione può decidere che il complesso o i complessi di attività istituiti per un Comparto citati nella Sezione F dell'Articolo ventitré (di seguito definiti "Comparto Partecipante") siano interamente o parzialmente gestiti come pool unitamente a tutto o parte del complesso o dei complessi di attività istituiti per un 'altro Comparto o per un altro organismo di investimento collettivo, laddove appropriato riguardo ai rispettivi settori di investimento. Tale eventuale complesso allargato di attività ("Complesso di Attività") verrà inizialmente formato trasferendovi

liquidità o (nel rispetto delle limitazioni menzionate qui di seguito) altre attività da ciascuno dei Fondi Partecipanti. Successivamente gli Amministratori potranno di volta in volta eseguire ulteriori trasferimenti al Complesso di Attività. Potranno anche trasferire attività dal Complesso di Attività a un Fondo partecipante, fino all'importo della partecipazione del Fondo Partecipante in questione. Si potranno assegnare attività diverse dalla liquidità a un Complesso di Attività solo nel caso in cui siano appropriate per il settore di investimento del Complesso di Attività in questione.

- 2. Le attività del Complesso di Attività cui ogni Fondo Partecipante avrà diritto, saranno determinate con riferimento alle assegnazioni e ai prelievi di attività da parte di tali Fondi Partecipanti.
- 3. I dividendi, gli interessi e altre distribuzioni in entrata ricevute rispetto alle attività nel Complesso di Attività saranno immediatamente accreditate ai Fondi Partecipanti, in proporzione alle rispettive quote delle attività nel Complesso di Attività.

Art. 25. Emissione di azioni:

Quando le azioni della Società saranno offerte dalla Società per la sottoscrizione, il prezzo per azione al quale tali azioni saranno emesse dovrà corrispondere al prezzo di emissione iniziale del primo giorno di emissione o del giorno, durante il periodo di offerta iniziale, indicato nel Prospetto e successivamente dovrà essere basato sul Valore Patrimoniale Netto per azione del Comparto pertinente alla data di ricevimento della richiesta di sottoscrizione di azioni inviata dal sottoscrittore nella forma corretta se tale data è una Data di Valutazione specificata dal Consiglio d'Amministrazione per l'emissione di azioni; oppure, se tale data di ricevimento non è una Data di Valutazione oppure se la domanda viene ricevuta in una Data di Valutazione, ma successivamente all'orario eventualmente specificato dal Consiglio d'Amministrazione, il Valore Patrimoniale Netto per azione del Comparto pertinente determinato alla Data di Valutazione successiva specificata dal Consiglio d'Amministrazione per l'emissione delle azioni; o, se il Consiglio d'Amministrazione lo specificherà in uno o più casi, il Valore Patrimoniale Netto per azione del Comparto pertinente determinato più recentemente prima del momento del ricevimento di tale richiesta.

Al Valore Patrimoniale Netto potrà essere aggiunta una percentuale dei costi e delle spese che la Società prevede di sostenere per investire i proventi dell'emissione, nonché delle commissioni di vendita applicabili; tutti questi importi non potranno comunque superare l'8 (otto) per cento del Valore Patrimoniale Netto, approvato di volta in volta dal Consiglio d'Amministrazione.

Inoltre, alle negoziazioni potrà essere imposto un contributo antidiluizione secondo quanto specificato nel Prospetto. Tale contributo antidiluizione non dovrà superare il 5% (cinque per cento) del Valore Patrimoniale Netto e sarà calcolato in

ragione della stima dei costi e delle spese e del potenziale impatto sui prezzi dei titoli destinati a essere verosimilmente sostenuti per soddisfare le richieste di acquisto.

Il prezzo d'acquisto (al netto delle eventuali commissioni di vendita) potrà, previa approvazione del Consiglio d'Amministrazione e nel rispetto di tutte le leggi e i regolamenti applicabili, ed in particolare per quanto riguarda la relazione speciale del revisore ufficiale dei conti della Società (che potrà anche essere espressamente richiesta dal Consiglio d'Amministrazione), essere pagato mediante conferimento alla Società di titoli graditi al Consiglio d'Amministrazione coerentemente con la politica di investimento e le limitazioni agli investimenti della Società.

I costi specifici per tale acquisto in natura, in particolare i costi per la relazione speciale saranno a carico dell'acquirente o di un terzo, a meno che il Consiglio d'Amministrazione non ritenga che il conferimento in natura sia nell'interesse della Società o venga effettuato per tutelare quest'ultimo, nel qual caso i costi saranno interamente o parzialmente a carico della Società.

Art. 26. Conversione di azioni:

Un azionista potrà richiedere la conversione di tutte o di parte delle sue azioni di una Classe di Azioni di un Comparto in azioni di un'altra Classe di Azioni di quello o di un altro Comparto ai rispettivi Valori Patrimoniali Netti alla Data di Valutazione successiva delle azioni delle Classi di Azioni pertinenti, fermo restando che il Consiglio d'Amministrazione potrà imporre restrizioni relative, fra l'altro, ai requisiti di idoneità, alla frequenza e alla tempistica della conversione, e potrà subordinare la conversione al pagamento della commissione che determinerà prendendo in considerazione gli interessi della Società e dei suoi azionisti.

Art. 27. Esercizio fiscale e bilanci:

L'esercizio della Società ai fini fiscali termina il 30 settembre di ogni anno.

La contabilità della Società sarà espressa in dollari USA. Laddove esistano diversi Comparti secondo le disposizioni dell'Articolo cinque del presente Statuto e se i rendiconti contabili nell'ambito di tali Comparti sono espressi in valute diverse, tali rendiconti saranno convertiti in dollari USA e sommati insieme ai fini della determinazione della contabilità della Società.

Art. 28. Dividendi:

L'assemblea generale degli azionisti, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, determinerà le modalità di disposizione dei risultati della Società, e di volta in volta potrà dichiarare, o autorizzare il Consiglio d'Amministrazione a dichiarare dividendi.

Eventuali delibere in merito alla distribuzione dei dividendi ad azioni di un Comparto relativo a un complesso specifico di attività, saranno soggette solo al voto, a maggioranza come descritto in precedenza, dei titolari della azioni del Comparto o dei Comparti relativi a tale complesso.

Il pagamento di dividendi interinali potrà, subordinatamente alle ulteriori condizioni previste dalla legge, essere effettuato sulle azioni di qualsiasi Comparto in seguito a delibera del Consiglio d'Amministrazione in tal senso.

L'assemblea generale degli azionisti o il Consiglio d'Amministrazione, debitamente autorizzato, potrà attribuire agli azionisti, in sostituzione dei dividendi, azioni della Società pagate per intero o riconoscere conferimenti frazionari rispetto a tali azioni. Il Consiglio d'Amministrazione sarà autorizzato ad attribuire tali azioni in tutti i casi in cui il pagamento dei dividendi ad azionisti registrati sarebbe inferiore a cinquanta dollari USA o somma equivalente in un'altra valuta. I dividendi dichiarati potranno essere pagati in dollari USA o in qualsiasi altra valuta liberamente convertibile selezionata dal Consiglio d'Amministrazione o in azioni della Società e potranno essere pagati nei luoghi e nei tempi eventualmente stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 29. Gestione degli investimenti:

La Società può stipulare contratti di gestione degli investimenti con entità del gruppo Fidelity (singolarmente, un' "Entità Fidelity"), ai sensi dei quali dette Entità Fidelity forniranno consulenza e gestiranno gli investimenti nel portafoglio della Società stessa in base alla Legge.

In alternativa, la Società può stipulare un contratto di servizi di gestione con una società di gestione autorizzata ai sensi del capitolo 15 della Legge (la "Società di gestione") incaricando, in forza di esso, la Società di gestione di fornire alla Società servizi di gestione, amministrazione e marketing.

In caso di mancata conclusione o rescissione dei suddetti contratti in qualsivoglia maniera, la Società - su richiesta dell'Entità Fidelity rilevante - modificherà immediatamente la sua denominazione assumendone una dissimile da quella specificata nell'Articolo uno del presente e in particolare non comprendente la parola "Fidelity" o "FIL" o un termine simile in alcuna sua parte.

La commissione di gestione dovuta al gestore degli investimenti per i suoi servizi a fronte di ciascun complesso distinto di attività, e senza l'intervento dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti della Società, non dovrà superare la percentuale, specificata nei documenti di vendita della Società, applicabile alla media del Valore Patrimoniale Netto del complesso di attività in oggetto. Un eventuale aumento della commissione di gestione entro i limiti qui specificati entrerà in vigore soltanto dietro inoltro di un preavviso scritto di un mese a tutti gli azionisti iscritti a libro soci e pubblicato sui principali quotidiani dei paesi in cui sia stata effettuata l'offerta pubblica delle azioni della Società.

La Società perfezionerà un contratto di deposito con una banca o un istituto di risparmio conforme ai requisiti di legge (il "Depositario") che si assumerà le responsabilità nei confronti della Società e dei suoi azionisti previste dalla Legge. Tutti i titoli e le altre attività della Società saranno detenute dal o secondo le

disposizioni del Depositario. Le commissioni dovute al Depositario saranno definite nel contratto di deposito.

Qualora il Depositario desiderasse recedere dal suo incarico, entro due mesi il Consiglio d'Amministrazione dovrà incaricare un altro istituto finanziario per la funzione di depositario e gli Amministratori nomineranno così detto istituto in sostituzione del recedente. Gli Amministratori avranno il potere di revocare l'incarico di Depositario, ma non potranno rimuovere quest'ultimo a meno che e fintantoché non venga nominato una nuovo Depositario in sua sostituzione in conformità alla presente disposizione

Qualora eventuali liquidità facenti parte delle attività della Società venissero depositate presso un gestore di investimenti o un collocatore di azioni della Società incaricato dalla Società stessa o presso un Soggetto Collegato di tale gestore o collocatore, si deve prevedere la corresponsione di interessi su tale deposito a un tasso non inferiore al tasso prevalente per un deposito alle stesse condizioni e nella stessa valuta.

Il termine "Soggetto Collegato" di un gestore di investimenti, Depositario o collocatore significa:

- (a) un soggetto avente la proprietà effettiva, diretta o indiretta, almeno del 20 per cento del capitale sociale ordinario di tale società o in grado di esercitare, direttamente o indirettamente, almeno il 20 per cento dei voti totali in tale società;
- (b) un soggetto controllato da un soggetto che soddisfa uno o entrambi i requisiti previsti dal precedente punto (a);
- (c) una società in cui almeno il 20 per cento del capitale sociale ordinario è di proprietà effettiva, direttamente o indirettamente, di un gestore di investimenti, Depositario o collocatore presi insieme, e una società in cui almeno il 20 per cento dei voti totali possono essere esercitati, direttamente o indirettamente, da tale gestore di investimenti, Depositario o collocatore; e
- (d) un amministratore o funzionario di un gestore di investimenti, Depositario o collocatore o di un Soggetto Collegato di detta società, secondo quanto definito ai precedenti punti (a), (b) o (c).

Art. 30. Scioglimento:

In caso di scioglimento della Società, la liquidazione sarà eseguita da uno o più liquidatori (che potranno essere persone fisiche o giuridiche) incaricati dall'assemblea degli azionisti che delibera tale scioglimento e che ne stabilirà i poteri e compensi. I proventi netti della liquidazione relativi ai singoli Comparti dovranno essere distribuiti da parte dei liquidatori ai possessori di azioni dei singoli Comparti in proporzione alla quota di partecipazione nel rispettivo Comparto.

Art. 31. Modifiche:

Il presente Statuto potrà essere emendato di volta in volta da un'assemblea degli azionisti, subordinatamente ai requisiti relativi a quorum e votazione previsti dalle leggi del Lussemburgo e alle disposizioni dell'Articolo ventinove relative agli emendamenti.

Un emendamento avente effetti sui diritti dei titolari di azioni di qualsiasi Comparto nei confronti di quelli di qualsiasi altro Comparto sarà subordinato al rispetto di detti requisiti relativi a quorum e votazione rispetto alle assemblee di ogni Comparto pertinente.

Art. 32. Diritto applicabile:

Tutte le questioni non regolamentate dal presente Statuto saranno definite in conformità alla legge del dieci agosto millenovecentoquindici sulle società commerciali e successivi emendamenti nonché alla Legge.